

14
interp. URG



Il Consigliere



Consiglio Regionale della Puglia

Lecce, 4/5/2021

Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it
Prot. n. 08367 del 04/05/2021

XI LEGISLATURA

Interpellanza urgente

Oggetto: Porto turistico di Santa Maria di Leuca.

Premesso che:

- il Porto turistico di Santa Maria di Leuca è in completo stato di abbandono - pontili rotti, barche affondate, barche riverse sui pontili, assenza dei minimi servizi igienici, lavorazioni svolte sulle imbarcazioni in assenza delle minime condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute, strutture precarie realizzate con autorizzazioni provvisorie scadute, il tutto nella totale indifferenza del Comune, della Regione e della Autorità Marittima, che dovrebbero esercitare la funzione di controllo e sorveglianza - ;
- che la Società mista, responsabile del porto turistico, versa in condizioni economico-finanziario e amministrativo-legale precarie. Il socio di maggioranza, la IGECO spa, (detentore del 51% del capitale della società mista di gestione del Porto turistico), è stato dichiarato fallito in data 01-04-2021. Il fallimento della società è motivo per lo scioglimento della società per azioni, a causa dell'impossibilità a perseguire lo scopo sociale, dovendo la società, in base alla concessione demaniale, investire altri milioni di euro per completare le strutture portuali;

Considerato che:

1. il Comune di Castrignano del Capo nel lontano 1999 (ben 21 anni fa), in base ad una norma regionale che prevedeva l'accesso ai finanziamenti pubblici in favore dei porti turistici solo per società miste a prevalente capitale privato, a seguito di bando pubblico per l'individuazione del socio privato, costituì una società mista con la ditta IGECO con quote rispettivamente del 49% per il Comune e 51% per quest'ultima;
2. successivamente alla stipula della società mista fu illegittimamente **omessa la sottoscrizione della convenzione**, prevista nel bando di gara del Comune, che regolava i rapporti tra Comune e il socio privato, che doveva porre il primo in una situazione di controllo delle attività della società mista. Alla luce di tale mancanza, risulta ora impossibile esercitare il controllo essendo



Il Consigliere



Consiglio Regionale della Puglia

- socio di minoranza (ancorché qualificata dal 49% delle azioni); la convenzione non sottoscritta avrebbe infatti previsto termini perentori per l'esecuzione delle opere da realizzare per il completamento del porto, in mancanza delle quali sarebbe scattato lo scioglimento della società;
3. in tale situazione di "sudditanza" dell'ente pubblico, si è protratta la gestione del Porto Turistico di Leuca per tutto questo ventennio in maniera arbitraria da parte del socio di maggioranza, senza il dovuto controllo da parte dell'amministrazione comunale;
 4. nel 2008 (dopo 9 anni di contenziosi) in assenza totale della convenzione di cui al punto 2, è stata sottoscritta – impropriamente - la concessione cinquantennale tra la Regione Puglia e la società mista;
 5. in tale concessione è previsto all'art. 11, che la gestione del Porto turistico dovesse avvenire a condizione che fossero eseguiti i lavori riportati nel progetto definitivo, e a seguito del collaudo degli stessi;
 6. tutti i lavori previsti dovevano essere eseguiti entro 18 mesi dalla consegna delle aree (art. 10 lettera d) della concessione) e quindi entro il 2010, **a pena di revoca della concessione stessa**;
 7. i lavori previsti dal progetto esecutivo, redatto dalla società mista ed agli atti del Comune (che ha rilasciato il parere paesaggistico ed il permesso a costruire nel 2009), non hanno visto alcuna attuazione se non la sola installazione di pontili galleggianti, tra l'altro in difformità rispetto alla concessione;
 8. la maggior parte dei lavori, consistenti sommariamente nel prolungamento del molo di sottoflutto, nel dragaggio dello specchio d'acqua in concessione, nella realizzazione di pontili fissi, nella realizzazione della palazzina servizi, nella realizzazione della darsena e nella realizzazione della viabilità di raccordo del porto con la viabilità pubblica, non hanno avuto mai esecuzione;
 9. i lavori risultano sospesi da ormai più di 10 anni, senza alcun motivo reale, se non quello della mancanza di volontà e/o di fondi del socio privato di maggioranza, che non ha avuto alcun interesse a investire nell'intervento, godendo illegittimamente degli incassi per gli ormeggi, oggi in numero ben superiore a quello previsto dalla stessa concessione demaniale. Ed infatti è appena il caso di rilevare, grazie al prolungamento – illegittimo - dei pontili galleggianti, la società ha percepito un indebito arricchimento. Il prolungamento, infatti veniva rilasciato dalla Regione Puglia "solo il periodo strettamente necessario per l'esecuzione dei pontili fissi";

Tenuto conto che:

10. a fronte di introiti ben superiori al milione di euro annui per i soli ormeggi, e senza alcun controllo sulle spese, (come detto il comune non ha avuto la possibilità/capacità di operare il minimo controllo), la società mista non conferisce alcun dividendo al Comune.
11. il Porto Turistico risulta sprovvisto delle necessarie strutture igienico-sanitarie previste dalla legge regionale (dovrebbero esserci decine e decine di bagni e docce in ragione della ricettività del porto che vanta quasi 700 posti barca), in assenza delle quali sarebbe vietato l'esercizio



Il Consigliere



Consiglio Regionale della Puglia

dell'attività. I bagni presenti (n. 2) e le docce (n.2) sono sicuramente inadeguate e non conformi alle più elementari normative igienico-sanitarie -;

12. nell'area in concessione, risultano eseguite opere sulla scorta di autorizzazioni provvisorie stagionali, abbondantemente scadute e in assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche;
13. sulle aree a terra in concessione, su cui è prevista l'esecuzione delle strutture portuali, quali uffici, servizi igienici, esercizi commerciali ecc., vengono svolte attività non compatibili, quali stazionamento e rimessaggio di imbarcazioni in aperta violazione di ogni legge urbanistica edilizia, demaniale e igienico/ sanitaria;
14. le opere portuali realizzate con fondi pubblici e affidate in gestione alla società mista, versano in uno stato di totale mancanza della necessaria manutenzione e non assicurano la sicurezza degli operatori e degli utenti, contravvenendo agli obblighi previsti nella concessione demaniale.

Considerato che

- I. solo una delle sopra elencate situazioni illegittime sarebbe sufficiente per giustificare la revoca della concessione;
- II. il fallimento della società IGECO spa in data 01-04-2021, comporta l'immediata decadenza da ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- III. Il comune non ha ancora chiesto lo scioglimento della società mista;

INTERPELLA

il Presidente della Giunta, Michele Emiliano e l'Assessore Raffaele Piemontese al fine di procedere:

- **alla revoca immediata della Concessione cinquantennale ed alla nomina, nel più breve tempo possibile, di un Commissario che assicuri il funzionamento del porto turistico durante l'imminente stagione estiva e che allo stesso tempo avvii tutte le necessarie procedure per l'indizione di una gara pubblica.**

Il Consigliere
Avv. Gianfranco De Blasi